

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia

Fatto

Il sig. ha chiesto, in data 26 settembre 2006, “con riferimento alla convocazione per l’assunzione con contratto a tempo determinato del 17.7.2006 per il 27.7.2006”, all’amministrazione resistente di poter accedere a “1) copia graduatoria concorso ordinario; 2) elenco soggetti individuati quali eventuali destinatari di contratto a T.I.; 3) elenco dei convocati; 4) elenco soggetti delegati a rappresentare i convocati medesimi; 5) elenco convocati / delegati assenti; 6) elenco destinatari di contratto di lavoro a T.I. cui è stata assegnata d’ufficio la sede; 7) elenco rinunciatari e relative rinunce”. Il suddetto ha chiesto altresì “di conoscere i nominativi dei soggetti individuati quali responsabili per ciascuno dei procedimenti suindicati”.

Nell’istanza di accesso non risulta indicato un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso

Con ricorso in data 22.11.2006, il sig. ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo che venga dichiarata l’illegittimità del “ tacito diniego dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi”, senza alcuna menzione dell’interesse al ricorso.

Diritto

L’art. 12 del D.P.R. 12-4-2006 n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) , intitolato “Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per

l'accesso" dispone che " il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accessoè presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso". Il suddetto art.12 dispone altresì che " il ricorso contiene: a) le generalità del ricorrente; b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; c) la sommaria esposizione dei fatti; d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione. Al ricorso sono allegati: a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso".

Aggiunge , infine, lo stesso articolo che "la Commissione: a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente; b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge; c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4; d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.

Tanto premesso, la Commissione osserva che dal ricorso si evince che l'Amministrazione interessata avrebbe provveduto, in data 9.10.2006, sull'istanza del sig. in data 26.9.2006, anche se "nell'ambito di una comunicazione con altro oggetto", con un diniego d'accesso perchè nell'istanza stessa mancava sia la specificazione dell'interesse sia una motivazione.

Il ricorso proposto dal sig., quindi, così come formulato, sembrerebbe irricevibile perché proposto oltre il termine di trenta giorni disposto dal citato art.12, rilevato che l'Amministrazione ha risposto in data 9.10.2006 e il ricorso risulta proposto non prima del 22.11.2006.

A prescindere comunque dal problema dell'irricevibilità, il ricorso è anche inammissibile perché il diniego dell'Amministrazione non risulta allegato.

Si rileva infine che, pur superando i problemi di cui si è detto e ritenendo che vi sia soltanto un tacito diniego come confusamente e contraddittoriamente sostenuto nel ricorso, il ricorso del sig. sarebbe comunque inammissibile perché manca il necessario requisito della "sommaria esposizione dell'interesse al ricorso", prescritto a pena di inammissibilità dal più volte citato art.12 del regolamento del 2006 e dalla stessa legge 7-8-1990 n. 241, art.22.

Per completezza, si ricorda, peraltro, che ai sensi dell'art.12 sopracitato "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta

d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: Società.....

contro

Amministrazione resistente: Ente nazionale sementi elette (ENSE)- Istituto sperimentale per la cerealicoltura (CRA)

Fatto

Il sigg.ri legali rappresentanti rispettivamente della società Fariseme e Granistar, espongono di essere titolari e aventi causa dei diritti di utilizzazione commerciale di tre varietà di grano duro, denominate Appulo, Arcangelo e Daunia, iscritte nel registro delle varietà nazionali e inserite nel novero di quelle passibili di riconoscimento tramite "Premio specifico alla qualità per il grano duro".

Espongono altresì i ricorrenti di aver presentato in data 4 settembre diverse istanze di accesso ai documenti ai sensi della l. n. 241/90, rivolte sia alle amministrazioni resistenti che al ministero delle politiche agricole, con le quali chiedevano di conoscere tutti i documenti relativi alla procedure di cui al d.m. 29 ottobre 2004 del dicastero da ultimo citato; decreto che disciplina la procedimentalizzazione delle prove varietali utili ai fini della compilazione delle liste per il premio qualità da assegnare ad alcune tipologie di grano duro.

A fronte della richiesta di accesso, il ministero rispondeva positivamente in data 20 ottobre 2006, consentendo l'accesso a tutta la documentazione in suo possesso per tutte le varietà esaminate nel biennio 2004-2005 e 2005-2006; le amministrazioni resistenti, viceversa, rispondevano in data 4 ottobre, consentendo solo in parte l'accesso per i documenti relativi al periodo 2005-2006 e tacendo sui documenti richiesti per il periodo 2004-2005, come risulta dai verbali di accesso del 13 e del 20 ottobre 2006.

Su tali documenti gli odierni ricorrenti rinnovavano le richieste di accesso alle amministrazioni resistenti, chiedendo di conoscere tutti quelli non resi accessibili in prima battuta dall'ENSE e dal CRA.

In realtà si chiedeva alle amministrazioni un chiarimento sulla possibilità di decodificare alcuni dati che, nonostante la loro messa a disposizione dei ricorrenti, risultavano di difficile comprensione. A tali sollecitazioni rispondeva l'ENSE in data 10 novembre, facendo presente che le operazioni di decodifica sono di competenza di una Commissione istituita presso il Ministero

delle politiche agricole e che pertanto l'ente si sarebbe impegnato ad evadere la richiesta di accesso non appena il Ministero avesse provveduto all'attività di decodifica.

Il CRA, viceversa, con nota del 15 novembre rispondeva rimandando all'ENSE la richiesta di documenti relativi al periodo 2004-2005, siccome ente competente e materialmente detentore dei dati a suo tempo inviati dal CRA medesimo. Per il resto, il CRA confermava il proprio precedente provvedimento del 4 ottobre 2006.

Diritto

In punto di diritto, e dall'angolatura particolare del diritto di accesso, la questione sottoposta all'esame di questa Commissione presenta alcuni profili problematici. In primo luogo, la richiesta di accesso è stata evasa dalle amministrazioni coinvolte, come risulta anche dai verbali dell'effettuato accesso allegati al ricorso introduttivo del presente procedimento. Le doglianze fatte valere dai ricorrenti col presente gravame sembrano riferite alla difficile intelligibilità di alcuni codici che non avrebbero permesso ai ricorrenti di capire con esattezza a quale tipologia di grano tali codici fossero da riferire. Tra l'altro le richieste di accesso successive alla presa visione dei documenti effettuata in prima battuta, sono incomplete, mancando della seconda pagina (cfr. allegati 10 e 11) e, per ciò solo, non permettono a questa Commissione di valutare con esattezza i contenuti delle richieste indirizzate all'amministrazione.

Questi ultimi, tuttavia, sono inferibili dal ricorso e dalle dichiarazioni fatte mettere a verbale dai sigg.ri in occasione del primo accesso, considerato insoddisfacente dagli odierni ricorrenti. Se, dunque e come sembra, si chiede l'attivazione delle amministrazioni per decodificare alcuni dati difficilmente intelligibili, viene in rilievo il disposto di cui all'articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 ai sensi del quale le amministrazioni non sono tenute ad elaborare i dati in loro possesso per soddisfare le richieste di accesso. Su tale versante, infatti, appare che le amministrazioni si siano adoperate per consentire l'accesso ai documenti richiesti, coinvolgendo anche il competente Ministero al fine di decodificare quei dati la cui comprensione era risultata più oscura in capo ai ricorrenti. La circostanza che il Ministero, sollecitato sul punto, non abbia fatto pervenire i dati richiesti in particolare dall'ENSE non può costituire motivo di ricorso in senso tecnico ai sensi dell'articolo 25 della l. n. 241/90, ricorso che, come noto, concerne solo i casi di esclusione (tacita o espressa) o di differimento dell'accesso.

Secondo questa Commissione, infatti, non si versa in ipotesi di esclusione o di differimento dell'accesso, perché dagli atti non risulta che i documenti richiesti esistano materialmente in quanto tali.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Roma 20 dicembre 2006

Il Presidente

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Stazione Carabinieri di Cimitile,

Fatto

Il sig., controinteressato nel procedimento di accesso avviato dal sig. nei confronti della Stazione dei Carabinieri di Cimitile ed avente ad oggetto il f.n., ha presentato, in data 18 ottobre 2006, istanza di accesso alla Stazione carabinieri di Cimitile del medesimo f.n., al fine di valutare l'esperibilità di ogni iniziativa circa le notizie ivi indicate. L'amministrazione, con nota del 23 novembre 2006, ha inviato al ricorrente un preavviso di provvedimento negativo fondato sul combinato disposto degli artt. 22, comma 3 e 24, comma 6 lett. c) della legge n. 241 del 1990, nonché sul D.M. 27 febbraio 1998 n. 86, all. 2 punti 6 e 9, ed ha invitato il ricorrente a presentare proprie osservazioni, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione del provvedimento medesimo, allo scadere dei quali avrebbe provveduto all'adozione del provvedimento. Il sig., con nota del 1 dicembre 2006, ha replicato all'invito formulato dall'amministrazione a presentare ulteriori memorie a sostegno dell'istanza, che il controinteressato Sig., in data 3 novembre 2006, non apposto il proprio diniego all'accesso e che il TAR Campania con sentenza 2854 del 26 gennaio 2006, ha dichiarato accessibile il documento richiesto; pertanto, afferma il sig., non sussistendo né ragioni ostative a tutela del diritto alla riservatezza, né motivi attinenti la riconducibilità del chiesto documento tra le categorie previste dal D.M. n. 86 del 1998, l'amministrazione debba concedere l'accesso al f.n.

Avverso il diniego tacito dell'amministrazione formatosi a seguito dello scadere del termine di trenta giorni previsto per il formarsi del silenzio rigetto, il sig. ha presentato, in data 4 dicembre 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla medesima di riesaminare il diniego tacito all'estrazione di copia del f.n.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Nel caso in esame il sig. era controinteressato nel procedimento di accesso instaurato dal sig., in data 21 giugno 2006, nei confronti della Stazione dei Carabinieri di Cimitile ed avente ad oggetto il f.n. 11493/6-1 "P", e conclusosi con il provvedimento di diniego del 18 ottobre 2006. L'amministrazione aveva comunicato al ricorrente sig. l'esistenza di un'istanza di accesso che conteneva dati che lo riguardavano in data 21 agosto 2006, mentre la richiesta di accesso del ricorrente al f.n. è stata presentata in data 18 ottobre 2006, ossia lo stesso giorno in cui si è concluso il procedimento di accesso di cui il sig. è controinteressato.

La qualità di controinteressato avrebbe giustificato la visione o l'estrazione di copia da parte del sig. del documento contenente i propri dati personali nel corso di svolgimento del procedimento di accesso al fine di valutare la possibilità di esercitare i diritti attribuiti dalla legge ai titolari del diritto alla riservatezza. Invece, il sig. ha presentato l'istanza di accesso lo stesso giorno di conclusione del procedimento, ossia allorquando non era più possibile far valere i propri diritti. Pertanto, la sola qualità di controinteressato non è di per sé chiarificativa dell'interesse attivo ad accedere perché, come detto, la violazione del diritto alla riservatezza non è più esercitabile dal momento che l'amministrazione ha negato l'accesso al chiesto documento.

Manca, poi, la menzione dell'interesse ad accedere quale interessato al documento richiesto, e, dunque, la giustificazione dell'istanza di accesso e la posizione giuridica che si intende tutelare.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso per difetto di motivazione.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Campania,

A seguito della nota integrativa pervenuta alla scrivente Commissione in data 9 novembre 2006, con la quale il ricorrente ha chiesto un riesame della decisione adottata nella seduta del 26 ottobre 2006, la Commissione rileva che, secondo il sistema configurato dalla legge n. 15 del 2005, il rimedio amministrativo esperibile innanzi la scrivente Commissione è preventivo rispetto al ricorso giurisdizionale esercitabile davanti al giudice amministrativo.

Pertanto, poiché nel caso in esame sulla questione si era già pronunciato il TAR Campania con sentenza n. 2854 del 26 gennaio 2006, la Commissione ritiene che allo stato attuale il ricorrente possa tutelare i propri diritti mediante eventuale appello avverso la sentenza TAR citata.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione Resistente: Comune di Pietra Marazzi (AL)

Fatto

Il sig., consigliere comunale, presentava una prima istanza di accesso datata 15.6.2006, con la quale chiedeva al Responsabile del servizio del Comune di Pietra Marazzi il rilascio di “tutta la documentazione elementare” “relativa ai lavori eseguiti su n. 3 ben individuati immobili pubblici (Palazzo Comunale, ex Dazio, ex scuole di Pavone) colpiti dall’evento sismico del 21.8.2000, ad eccezione degli elaborati progettuali.

Il Comune di Pietra Marazzi, con nota in data 14.7.2006, non negava l’accesso ma si limitava ad affermare che la richiesta non poteva essere riscontrata “in tempi ristretti”, considerato tra l’altro il notevole volume di materiale richiesto. Lo stesso Comune, peraltro, precisava che era possibile da subito la visione della documentazione suddetta “concordando i tempi e le modalità con il Responsabile del Servizio Tecnico”.

Il sig., in data 18.7.2006, si rivolgeva nuovamente al suddetto Comune affermando che la nota in data 14.7.2006 rappresenterebbe sostanzialmente un diniego di accesso.

Il Comune di Pietra Marazzi, con nota in data 16.8.2006, confermava l’impossibilità di soddisfare in tempi brevi la richiesta di accesso ribadendo la propria disponibilità ad assicurare comunque la visione immediata della documentazione richiesta.

Il suddetto sig. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l’accoglimento dell’istanza di accesso.

La Commissione, in data 9 ottobre 2006, rilevava preliminarmente che, trattandosi di un ricorso proposto alla Commissione per un diniego di accesso nei confronti di un consigliere comunale, “emergono perplessità sulla competenza della Commissione medesima a decidere al riguardo”.

La Commissione stessa, peraltro, "impregiudicata ogni decisione sulla competenza" ha chiesto al Comune di Pietra Marazzi di far conoscere se nel frattempo avesse comunque provveduto sulla richiesta di accesso.

Con nota in data 22.11.2006, il Comune di Pietra Marazzi ha risposto alla richiesta della Commissione affermando che "a tutt'oggi il consigliere comunale signor....., benchè invitato a prendere visione della pratica onde poter estrarre copia dei documenti d'effettivo interesse, ha, come in altre occasioni, ignorato la richiesta dell'Amministrazione, dimostrando in maniera palese il suo disinteresse all'effettiva informazione sull'attività amministrativa, avendo nei suoi obiettivi unicamente quello di creare molestie e disservizi nell'andamento amministrativo" ed invitando questa Commissione a rigettare il ricorso.

Diritto

Come è noto, l'art. 25, comma quarto della legge n.241/1990 dispone che "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, al difensore civico che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore".

Questa Commissione è pertanto incompetente a provvedere sul ricorso proposto.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.....**Contro****Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa**Fatto**

Il maresciallo I classe Commissariato Amministrazione (matricola A7114611), in servizio presso il Gruppo campale di Comando di, in data 28 agosto 2008, ha presentato un'istanza di accesso al Ministero della Difesa, Direzione generale personale militare, II Reparto – 5 Divisione, avente ad oggetto i documenti inerenti i criteri di valutazione adottati dalla Commissione di avanzamento, per l'attribuzione dei punteggi ai singoli "complessi di elementi", di cui all'art. 35, lett. a), b) e c), della legge 10 maggio 1983, n. 212, ai fini della formazione della graduatoria. I documenti richiesti, sono necessari, motiva il ricorrente, per valutare il giudizio di cui al verbale 4.1/2006 datato 30 maggio 2006, al decreto di cui al foglio nr. M_D/GMIL_03-II76/2/2006/58143 del 30 luglio 2006, nonché al decreto dirigenziale nr. 2188 del 5 luglio 2006, con riferimento alla circolare M_D7GMIL_03-II/672/2006/61536 del 13 luglio 2006, ed, eventualmente, per proporre ricorso giurisdizionale avverso la rideterminazione dell'anzianità giuridica nel grado di Maresciallo di I classe.

L'amministrazione, con nota del 14 settembre 2006, ha comunicato che la commissione straordinaria per la valutazione dei sottoufficiali dell'A.M. esprime i giudizi sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottoufficiale, secondo le modalità ed i criteri indicati, appunto, all'art. 35, lett. a), b) e c), della legge 10 maggio 1983, n. 212. Prosegue l'amministrazione nella nota che la commissione attribuisce a ciascuno dei valutandi un punteggio per ciascuno dei complessi elementi previsti alle lettere a), b) e c), dell'art. 35 citato, e che tali elementi sono riportati, nel tabulato allegato alla graduatoria di merito; documento quest'ultimo, che l'amministrazione fornisce in copia all'interessato relativamente alla parte che lo riguarda.

Comunica, infine, l'amministrazione che, avverso la propria determinazione, l'istante può entro 30 giorni dalla ricezione della nota, presentare ricorso giurisdizionale al TAR ovvero istanza di riesame alla Commissione per accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge n. 241 del 1990.

Il maresciallo in data, 3 ottobre 2006, ha presentato al Ministero della Difesa – Direzione Generale Personale Militare - II Reparto – 5 Divisione, richiesta di riesame del citato foglio M-D/GMIL_03-II/6/2/2006/0075674 del 14 settembre.

L'amministrazione, con nota del 15 novembre 2006, ha inviato la predetta istanza di riesame alla scrivente Commissione.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

Il maresciallo, ha irritualmente presentato istanza di riesame, ai sensi della legge n. 241 del 1990, all'amministrazione di appartenenza nonostante il Ministero della Difesa gli avesse comunicato che la competenza, in caso di ricorso avverso la propria determinazione, spettasse alla scrivente Commissione per l'accesso. Pertanto, sebbene il Ministero abbia inviato il ricorso all'organismo presposto per legge, a riesaminare le determinazioni concernenti il diritto di accesso emanate da amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il presente ricorso non è ricevibile.

Inoltre, la legge n. 241 del 1990, art. 25, stabilisce che il rimedio amministrativo innanzi la il Difensore civico o la scrivente Commissione deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dal diniego espresso o tacito, mentre, nel caso in esame, il ricorso è pervenuto in data 14 dicembre, dunque, in ritardo rispetto al termine previsto dalla legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.....**Contro****Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia,**Fatto**

Il sig., appartenente al Corpo di polizia penitenziaria ed iscritto al Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria – SAPPE, ha presentato, in data 22 ottobre 2006, nell'ambito di un procedimento volto alla concessione di permessi di studio, istanza di accesso a due documenti citati, ma non allegati, nella nota n. 22654 della Direzione Casa Reclusione di San Gimignano.

L'amministrazione, con nota del 29 novembre 2006, ha negato l'accesso alla nota n. 3740.2.1 del superiore ufficio PRAP di Firenze dal momento che la medesima è pervenuta all'ufficio stesso tramite posta elettronica; dunque, afferma l'amministrazione, in assenza della firma digitale, l'istanza di accesso deve essere presentata direttamente all'organo che ha formato l'atto. L'amministrazione nega poi l'accesso anche al secondo documento richiesto, ossia la nota n. F56 del 26 settembre 2006, sulla base della considerazione che la medesima non è in possesso del documento originale e che l'istanza potrà, eventualmente, essere richiesta direttamente all'Università degli Studi di Napoli.

Avverso il provvedimento di diniego dell'accesso formulato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa Reclusione di San Gimignano – ufficio segreteria del 29 novembre 2006, il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria – SAPPE, su specifica delega del sig., ha presentato ricorso, in data 29 novembre 2006, alla scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, affinché sia riesaminato il provvedimento di diniego. Specifica l'organizzazione sindacale nell'odierno ricorso che i documenti richiesti sono necessari per tutelare i diritti del proprio iscritto in sede di ricorso gerarchico.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Nel caso in esame l'organizzazione sindacale non è legittimata a proporre il ricorso avverso il diniego dell'amministrazione, previa delega da parte del rappresentato sig.; infatti, l'OOSS, non è legittimata a rappresentare e difendere il proprio iscritto nello svolgimento di un ricorso gerarchico improprio quale quello innanzi la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Inoltre la sommaria esposizione dei fatti descritta nel ricorso e la documentazione allegata al medesimo, non consentono alla scrivente Commissione di valutarne la fondatezza. In particolare, non è individuabile la natura dei documenti richiesti, né l'inerenza dei medesimi al procedimento di concessione di permessi di studio. Inoltre, non essendo narrata la vicenda sulla base della quale si è formato l'interesse a richiedere i documenti, la scrivente Commissione non è in grado di valutare l'effettiva correlazione tra documenti e posizione giuridica che si intende tutelare mediante il diritto di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA